

*La Conferenza unificata ha detto sì allo schema di dlgs. Obbligo anche su bolle e imballaggi*

# Olio d'oliva, stretta sull'etichetta

*Chi cela o bara sull'origine rischia multe fino a 9.500 euro*

DI MARCO OTTAVIANO

**S**tretta sull'etichette degli oli d'oliva e sul loro imballaggio. Il mancato rispetto dell'obbligo di indicare in etichetta e nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine, nonché la difforme designazione dell'origine anche ricorrendo a segni, figure o altro, costerà ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria che andrà da euro 1.600 a euro 9.500 per i trasgressori. Tutto è previsto nello schema di dlgs, contenete un dispositivo sanzionatorio per le violazioni del regolamento 29/2012/ Ue che ha ricevuto lo scorso 5 novembre il via libera della Conferenza unificata.

**Indicazioni facoltative.** L'utilizzo delle indicazioni facoltative «prima spremitura a freddo», «estratto a freddo» e delle indicazioni facoltative relative alle «caratteristiche organolettiche», all'«acidità» e alla «campagna di raccolta» verrà severamente punito. In particolare, per l'utilizzo nei dispositivi di etichetta-

tura degli oli preimballati di diciture facoltative senza avere rispettato gli obblighi prescritti, sarà sanzionato pecuniariamente con una somma che va da euro 3.500 a euro 18.000 per i trasgressori. Tale sanzione sarà prevista anche per i soggetti della filiera diversi dai produttori di olio che riportano nella documentazione commerciale o sui preimballaggi indicazioni facoltative in assenza di idonea documentazione giustificativa. L'utilizzo nei dispositivi di etichettatura degli oli preimballati di diciture facoltative in modo difforme da quelle previste nonché il mancato rispetto delle condizioni previste per il loro utilizzo, sarà sanzionato con somme che vanno da euro 500 a euro 3.000 per i trasgressori.

**Imballaggi.** Il mancato rispetto dei precetti comunitari relativi alla conformità degli imballaggi (art. 2 del regolamento Ue 29/2012), relativamente alla capacità massima prefissata di 5 litri, per gli oli destinati al consumatore finale, e di 25 litri per quelli destinati al consumo in ristoranti, mense e ospedali, verrà punito con una sanzione tra

300 e 600 euro. Qualora non siano rispettati i criteri dettati dalla legge per le chiusure degli imballaggi stessi, la sanzione potrà colpire da un minimo di 800 a un massimo di 4.800 euro.

**Categorie dell'olio.** La mancata o differente indicazione in etichetta, rispetto alla tipologia del prodotto («extravergine», «verGINE», «olio d'oliva», «composto di oli d'oliva raffinati e vergini» o «olio di sansa di oliva»), costerà ai trasgressori tra 1.600 e 9.500 euro.

**Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie.** Il mancato rispetto dell'obbligo di raggruppare nel campo visivo principale degli imballaggi la «denominazione di vendita» e, quando obbligatoria, «l'origine», nonché dell'obbligo di riportare le medesime indicazioni integralmente e in un corpo di testo omogeneo, sarà sanzionato con una pena pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.